

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

Entrata in vigore della convenzione fra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Con decisione 87/267/CEE ⁽¹⁾, il Consiglio ha autorizzato il suo presidente a depositare a nome della Comunità gli strumenti di ratifica della convenzione tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci. Poiché tutte le formalità sono ormai state espletate, la convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1988.

Entrata in vigore della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito

Con decisione 87/415/CEE ⁽²⁾, il Consiglio ha autorizzato il suo presidente a depositare a nome della Comunità l'atto di accettazione della convenzione tra la Comunità economica europea, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica d'Islanda, il Regno di Norvegia, il Regno di Svezia e la Confederazione svizzera relativa ad un regime comune di transito. Poiché tutte le formalità sono ormai state espletate, la convenzione entrerà in vigore il 1° gennaio 1988.

⁽¹⁾ GU n. L 134 del 22. 5. 1987, p. 1.

⁽²⁾ GU n. L 226 del 13. 8. 1987, pag. 1.